

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,552 ed a 99,241 per i B.O.T. a 92 giorni, a 98,024 ed a 96,825 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A08222

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003, recante «Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2004;

Vista la rettifica della direttiva 2003/60/CE della Commissione del 18 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 gennaio 2004;

Decreta:

Il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003 è così modificato:

A pagina 25, allegato 1, sostanza attiva Diquat, alla voce «Semi di soia» leggesi «Semi di colza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 382

04A08042

DECRETO 9 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Bulajic Milutin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bulajic Milutin, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina e chirurgia» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Bulajic Milutin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;